



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5/2016

N.20/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Iovino Pier Francesco c.f. VNIPFR72E11F839I - Via Luca Giordano, 13-80128 NAPOLI

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.202617 del 22/03/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, l'atto di diffida promosso dal ricorrente Iovino Pier Francesco, relativo all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania n. 4038/06 depositata il 10/05/2006.

Il T.A.R. Campania, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal dott. **Iovino Pier Francesco** contro l'Ente regionale, volto all'annullamento dell'atto impugnato (nota n. 17861-5566/R del 30/04/2001 della Regione Campania recante diniego di trasferimento nei ruoli dell'Ente, ai sensi dell'Art. 5 co. 3 della L. 31.03.2000 n.78 sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato) ha annullato l'atto impugnato dal predetto ricorrente per violazione di legge per difetto assoluto di motivazione sotto il profilo dell'art.3 della L. 241/90.

In termini, va specificato che il Giudice Amministrativo di primo grado ha ritenuto accogliere in positiva deliberazione, esclusivamente il secondo motivo di ricorso e per l'effetto ha disposto l'annullamento dell'impugnato "diniego" posto dall'Amministrazione regionale nei confronti del



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

sig.lovino, obbligando lo stesso Ente a dare "riscontro all'istanza secondo le indicazioni contenute nella presente sentenza".

Il T.A.R. Campania ha, altresì, condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 2.000,00, senza attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n.13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.228893 del 04/04/2016, ha chiesto alla U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D.17 , con nota prot .n. 243274 del 08/04/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza del T.A.R. Campania n. 4038/06 depositata il 10/052006.

TOTALE DEBITO € 2.537,60

Iovino Pier Francesco

Competenze per spese di giudizio al sig. Iovino Pier Francesco € 2.537,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 202617 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza del T.A.R. Campania n. 4038/06 depositata il 10/052006;
- prospetto di calcolo competenze legali;
- nota prot. 243274 della U.O.D. 13.

Napoli, 11/04/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0202617 22/03/2016 14,29
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 5514 Direzione Generale per le Riso...
Classifica : 4.



UAD OH

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

24 MAR 2016

23/3

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VI
promosso da Iovino Pier Francesco c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 4038/06 - Pratica n. CA/693/02

Con riferimento al contenzioso in oggetto si trasmette, per quanto di competenza, copia dell'atto di diffida, acquisito agli atti con prot. n. 0170896 del 10/03/16, promosso dal ricorrente dr. Iovino Pier Francesco, relativo all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania Sez. IV n. 4038/06, del 10/05/06 cui, come è noto, è stata prestata acquiescenza con D.D. n. 784 dell' 11/05/07.

IL RESPONSABILE U.O.D.03
-Avv. Pasquale d'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

al R.S./m.c.

CA
693/2002
Napoli, 04/03/2016

M. Liguori

ALLA REGIONE CAMPANIA

In persona del legale rappresentante pro tempore

Via Santa Lucia 81

NAPOLI

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0170896 10/03/2016 12,00

Mitt. : IOVINO PIER FRANCESCO

Ass. : 400303 Affari generali e gestione del...

Classifica : 2.1.



Oggetto: esecuzione sentenza resa nella causa rg 7273-2002 – TAR CAMPANIA SEZIONE VI ad istanza del dr IOVINO PIER FRANCESCO-

14 MAR 2016

Con la presente il sottoscritto comunica e diffida che intende dare esecuzione alla sentenza che ad ogni buon fine si trasmette e che pur esecutiva ab initio è passata in giudicato per non essere stata gravata nelle sedi competenti.

A tutt' oggi non è stato effettuato l'adempimento di quanto previsto in sentenza, non avendo la amministrazione ottemperato al dictum del giudice neanche con riguardo alle spese di lite.

Tanto premesso lo Scrivente invita e diffida La Regione Campania a provvedere alla tempestiva esecuzione di quanto specificato nella sentenza che ad ogni buon fine si trasmette in copia, avendo cura di contattare, quanto alle modalità, il sottoscritto al seguente indirizzo: NAPOLI - Via Luca Giordano 13 NAPOLI – 3389400954.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dal ricevimento, lo Scrivente si attiverà innanzi alle competenti autorità giudiziarie, al fine di ottenere la richiamata esecuzione del titolo, con aggravii di spesa a carico del debitore in indirizzo.

La presente diffida che ha efficacia a tutti gli effetti di legge, ha anche valore di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2934 c.c.

PIER FRANCESCO IOVINO 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1088 Reg. Sent.

ANNO 2006

N. 7273 Reg. Ric.

ANNO 2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

Sezione Sesta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Diritti di copia assenti

sul ricorso n.7273 del 2002 proposto da

IOVINO PIERFRANCESCO, rappresentato e difeso dagli
avv.Sergio Ferrari e Giuseppe Iovino, elettivamente domiciliati
in Napoli alla via Luca Giordano n.13 (c/o Giuseppe Iovino),

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta
Regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.Erminia
Addivinola, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla
via S. Lucia n.81,

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato presso i cui uffici legalmente domicilia in Napoli alla
via A. Diaz n.11,

per l'annullamento

della nota n.17861-5566/R del 30.4.2002 della Regione
Campania, recante diniego di trasferimento nei ruoli dell'Ente, ai
sensi dell'art. 5 co.3 della L.31.3.2000 n.78 sul riordino dei ruoli

[Handwritten signature]

c
L
ir

del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla udienza del 20 marzo 2006, il Cons. Maria Abbruzzese;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe indicato, Iovino Pierfrancesco impugna l'atto sopra epigrafato recante diniego di trasferimento nei ruoli della Regione Campania.

Deduce il ricorrente, Commissario Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, che con istanza del 22.3.2002 avanzò richiesta di trasferimento nei ruoli della Regione Campania – Ufficio avvocatura, con inquadramento nella medesima qualifica funzionale posseduta nell'Amministrazione di provenienza, alla stregua di quanto disposto dall'art.5, comma 3 della l.31.3.2000, n.78 sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.

Con la nota impugnata, la Regione comunicava "che non è possibile dare seguito alla sua richiesta del trasferimento".

Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione di legge. Violazione della normativa applicabile in tema di trasferimento del

personale direttivo e dirigente dalla Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche, di cui agli artt. 1 e 2 del
d.lg.3.2.1993, n.29 e 5, comma 5, L.31.3.2000, n.78: la
normativa indicata dispone che "entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è
consentito a domanda e previa intesa tra le amministrazioni
interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle
qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del d.l.vo 3
febbraio 1993, n.29, nei limiti dei posti disponibili per le
medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante
organiche"; inoltre "per un periodo non superiore a novanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1 il trasferimento può essere effettuato con le
medesime modalità ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima"; detti termini venivano poi prorogati per effetto
dell'art. 4 della l.86/2001 ai 180 e ai 90 giorni successivi alla
data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'art
71 del d.lg.vo n.334/2000 ovvero, se successiva, a quella di
emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 7 della
l.n.78/2000; per effetto della normativa indicata, ai dipendenti
interessati all'esercizio della facoltà in questione, pertanto, era
consentito avvalersene rispettivamente fino al 9.7.2002 e fino al

9.5.2002; in particolare il termine più breve si collega ad un provvedimento semplice e spedito che riguarda situazioni individuali e non richiede la preventiva intesa tra le amministrazioni interessate, essendo sufficiente che il dipendente inoltri direttamente l'istanza all'amministrazione presso cui intende effettuare il transito; per parte sua, l'amministrazione che non intenda aderire all'istanza deve pronunciarsi negativamente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima, per cui il silenzio o il ritardo a provvedere entro detto termine si traduce nell'implicita accettazione dell'istanza, con il conseguente perfezionamento della procedura di trasferimento nei propri ruoli e con l'obbligo conseguente di inserire l'interessato (silenzio-accoglimento); nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato tempestiva istanza di trasferimento in data 22.3.2002 mentre la Regione solo con raccomandata del 30.4.20002 (spedita il 3.5 e pervenuta il 6.5.2002), dunque dopo il termine previsto, ha comunicato il diniego, per cui deve intendersi consolidata la procedura di mobilità in questione con l'inserimento del dott. Iovino nei ruoli del personale della Regione con la medesima qualifica posseduta nella pianta organica di provenienza; non è richiesta la previa intesa della Amministrazioni interessate, che riguarda il diverso procedimento di cui alla prima parte del citato comma 3 e che del resto sarebbe inconciliabile con la previsione del possibile rifiuto della amministrazione destinataria; 2) Violazione di legge per

difetto assoluto di motivazione sotto il profilo dell'art 3 della l.241/90: il diniego è inficiato da evidente difetto di motivazione non risultando alcuna giustificazione del rifiuto opposto in contrasto con il generale obbligo di motivazione.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso nel senso dell'annullamento dell'atto impugnato e della declaratoria di intervenuta costituzione *ex lege* del rapporto di servizio alle dipendenze della Regione Campania.

Si costituivano la Regione Campania e il Ministero dell'Interno con atti di stile.

Le parti depositavano memorie illustrative e documenti.

All'esito della pubblica udienza del 20 marzo 2006, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

I. Va preliminarmente precisata la posizione processuale del Ministero dell'Interno, evocato in giudizio giacchè Amministrazione di provenienza del ricorrente ma non già in posizione di possibile resistente alla pretesa di annullamento di atti non emanati da essa Amministrazione.

In sostanza, l'annullamento dell'atto, e più ancora l'eventuale accoglimento della pretesa di trasferimento alla Regione Campania (che è richiesta di sentenza costitutiva), produrrebbe effetti sostanziali nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno nel senso che questa sarebbe costretta a prendere atto dell'eventuale richiesto trasferimento e a subire la richiesta

costituzione del rapporto di servizio con altra Amministrazione; ma rispetto alla richiesta di annullamento, è del tutto evidente invece che la posizione del Ministero è del tutto indifferente.

II. Il ricorso investe il provvedimento della Regione Campania – Dirigente del Settore Reclutamento del Personale, con il quale è stata respinta l'istanza proposta dal ricorrente, commissario Capo della Polizia di Stato, di trasferimento nei ruoli della Regione Campania in applicazione della l.78/2000 art.5.

II.1) La disposizione invocata, al comma 3, prevede che “entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n.29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche”; inoltre “per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il trasferimento può essere effettuato con le medesime modalità ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima”; detti termini venivano poi prorogati per effetto dell'art. 4 della l.86/2001 ai 180 e ai 90 giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui

all'art 71 del d.lg.vo n.334/2000 ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 7 della l.n.78/2000.

Risulta evidente che il disposto dell'art. 5 in esame integra una speciale quanto eccezionale fattispecie di mobilità limitata e circoscritta al personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato, non correlata all'esigenza di fare fronte ad una crisi di esubero del personale ma conseguente al radicale riordino dell'ordinamento della Polizia di Stato, profondamente innovato proprio dalla legge n.78/2000 con l'introduzione di nuovi ed inediti profili professionali e di nuovi sistemi di progressione in carriera.

Il citato art. 5, in particolare, prevede due distinte ipotesi di mobilità, riservata ai dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della polizia di Stato, l'una ad istanza di parte ma previa intesa tra le amministrazioni interessate e nel limite dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, l'altra ad istanza di parte e "con le medesime modalità, ma "salvo rifiuto dell'Amministrazione destinataria".

II.2) La seconda ipotesi di mobilità, peraltro, non condizionata alla previa intesa tra le amministrazioni interessate, riguarda evidentemente trasferimenti di singoli dipendenti in tempi più rapidi della mobilità collettiva (previa intesa), ma resta evidentemente vincolata al medesimo "limite dei posti

[Handwritten signature]

disponibili per le medesime qualifiche possedute nella rispettive piante organiche", che costituisce valido motivo di "rifiuto" da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta.

Il ricorrente ha inteso appunto avvalersi della possibilità consentita dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 5 della legge in esame, producendo tempestivamente, ossia entro novanta giorni della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, termine prorogato per effetto del D.L.vo n.477 del 28.12.2001, istanza di trasferimento nei ruoli dell'Avvocatura regionale, con inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale.

II.3) Con il primo motivo di ricorso, illustrato nella successiva memoria depositata in data 8 marzo 2006, il ricorrente deduce che, non avendo la Regione dato riscontro all'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima, giusta il disposto di cui al precitato comma 3 dell'art.5, sarebbe maturato il silenzio-accoglimento e si sarebbe dunque consolidato il richiesto trasferimento.

Il motivo è infondato.

L'istituto in esame, disciplinato in via generale dall'art. 20 l.241/90, costituisce significativa deroga al principio generalissimo contenuto nell'art. 2 della L.241/90 in ordine alla necessità di definizione espressa di ogni procedimento amministrativo, ed è dunque istituto eccezionale come tale non estensibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla

normativa.

Le ipotesi di silenzio-assenso sono dunque soltanto quelle espressamente previste nei singoli ordinamenti settoriali oppure nei casi previsti dagli specifici decreti di attuazione del citato art. 20 (cfr. TAR Lazio, sez.II, 12 ottobre 2005, n.8367) e trovano comunque privilegiato campo di applicazione nelle richieste di "autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato", il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente numerico per il rilascio degli atti stessi, cioè nelle stesse ipotesi prese in considerazione dall'art. 19 della L.241/90, che viene fatto salvo dallo stesso art. 20.

Il contingente numerico è dunque limite oggettivo all'applicazione dell'istituto e costituisce ulteriore ragione ostativa all'accoglimento *per silentium* dell'istanza di parte nel procedimento di trasferimento *de quo*, dovendo l'Amministrazione comunque ponderare gli interessi coinvolti nel procedimento (Cfr. Corte dei Conti, sez.Contr., det. n.100 dell'8.7.1996).

Osta dunque all'accoglimento della prospettazione ricorrente sia la non espressa previsione dell'effetto favorevole per il richiedente in caso di decorso infruttuoso del termine normativamente previsto, sia la necessità persistente di

valutazione da parte dell'Amministrazione in relazione all'esistenza di un contingente numerico e di riflessi di ordine economico-finanziario (che costituisce ulteriore limite all'applicabilità dell'istituto per il richiamo espresso all'art. 20 della L.489 del 1999 - Legge finanziaria per il 2000 ed ai connessi limiti di spesa).

L'indicazione espressa del termine per provvedere ha dunque carattere meramente sollecitatorio ma non comporta l'accoglimento dell'istanza del privato in caso di silenzio, abilitandolo invece ad intraprendere, se del caso, la procedura giurisdizionale ex art. 21-bis l.241/90 per ottenere il provvedimento espresso necessario nel caso di specie; procedimento che tuttavia, è da dire, il ricorrente non ha esperito. E' pertanto infondata la pretesa di declaratoria di intervenuta costituzione del rapporto posto che dal silenzio dell'amministrazione non discende l'automatico accoglimento dell'istanza di trasferimento prodotta dall'interessato.

II.4) Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il difetto di motivazione del provvedimento negativo comunque intervenuto (dopo il decorso di termine di legge come sopra definito), che non conterrebbe alcuna ragione a sostegno del diniego espresso.

Il provvedimento testualmente recita "che non è possibile dare seguito alla sua richiesta di trasferimento".

E' del tutto evidente che l'Amministrazione destinataria della

richiesta non motiva in alcun modo sulle ragioni ostative all'istanza del privato, non richiamando né il limite dei posti disponibili in organico né diverse ragioni di contenimento della spesa pubblica e neppure, in ipotesi, ragioni ostative dipendenti dalla valutazione soggettiva dell'istante.

Così contravvenendo al precetto contenuto nell'art. 3 della L.241/90 che contiene il generale principio di motivazione degli atti amministrativi e che non trova nella specie deroga alcuna.

Deve peraltro sottolinearsi, nella non perspicua vicenda che ne occupa, che l'accoglimento di analoghe istanze di cui è menzione nelle memorie di parte ricorrente e resistente (cfr. memoria Iovino depositata in data 8 marzo 2006, pag.4 e memoria Regione Campania del 9 marzo 2006, pag.4) rende ancora più rilevante la dedotta mancanza di motivazione, dovendo la Regione puntualmente dare conto, in ragione della limitata disponibilità dei posti e della preferenza accordate ad alcune domande piuttosto che ad altre, proprio dei motivi che l'hanno indotta a disattendere la domanda Iovino in luogo di altre.

In sostanza, la dedotta "esigua disponibilità di posti vacanti in organico", di cui parla la Regione Campania nella memoria difensiva citata, non è ragione sufficiente al diniego opposto, neppure *a posteriori*, secondo il disposto di cui all'art. 21-*octies* della L.241/90; intanto perché la dedotta circostanza non risulta in alcun modo comprovata dalla Regione Campania, e,

soprattutto, perché il limite numerico (che è ovviamente cosa diversa dalla "mancanza di posti in organico") impone ulteriori e più stringenti vincoli motivazionali al provvedimento di diniego.

II.5) Il ricorso va pertanto accolto in positiva deliberazione del secondo motivo di ricorso con l'effetto dell'annullamento dell'impugnato diniego e obbligo per la Regione Campania di dare riscontro all'istanza secondo le indicazioni contenute nella presente sentenza.

III. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie in parte e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 marzo 2006, con l'intervento dei Magistrati:

Michele PERRELLI

Alessandro PAGANO

Maria ABBRUZZESE

- Presidente
- Componente

- Componente est.

cf. Michele Perrelli
P. Pagano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L. 21.04.2006
N. 106



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

55.14.17

Prot. 2016. 0243011 08/04/2016 12,27

Mitt. 551417 UOD Servizio Ispettivo-Monit a.

Dest. DR. IOVINO PIER FRANCESCO

Classifica 7.1.4 Fascicolo 5 del 2016



Al dr. Iovino Pier Francesco
Via Luca Giordano, 13
80128 NAPOLI

Per conoscenza: Al Dirigente della U.O.D. 04
Contenzioso del lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura
regionale
SEDE

Raccomandata con A/R

Oggetto: esecuzione sentenza n. 4038/2006 del T.A.R. Campania – Iovino Pier Francesco
c/Regione Campania-Ministero dell'Interno

Con riferimento alla diffida acquisita al prot. n. 170896 del 10/3/2016, si precisa quanto segue:

- Con nota prot. 308257 del 20/4/2012, che ad ogni buon fine si allega copia, è stato dato adempimento alla sentenza in oggetto. La stessa nota risulta inviata alla S.V. presso lo studio legale Avv. Orazio Abbamonte, con Raccomandata di cui si allega avviso di ricevimento debitamente firmato,
- per quanto riguarda le spese liquidate in sede di giudizio, pari a euro 2000,00, è stato interessato il Dirigente dell'Ufficio "Contenzioso del lavoro", che legge per conoscenza, per gli adempimenti di competenza.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Il Dirigente
N. Romano

200



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

55.14.17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0243274 08/04/2016 12.56

Mitt : 551417 UOD Servizio Ispettivo-Monit S...

Ass : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.4 Fascicolo : 5 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 04
Contenzioso del lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura
regionale

per conoscenza:

Al Direttore Generale per le risorse
Umane

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 4038/2006 del T.A.R. Campania – Iovino Pier
Francesco c/Regione Campania-Ministero dell'Interno

Nel riscontrare la nota prot. 228893 del 4/4/2016, si comunica che il contenzioso nasce da una richiesta del dr. Iovino Pier Francesco, Commissario Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Napoli, di essere trasferito nei ruoli della Giunta Regionale della Campania.

Con sentenza n. 4038/2006 del T.A.R. Campania il giudice ha annullato la nota, prot. 17861 del 30/4/2002, di diniego al trasferimento, ritenendo la stessa non sufficientemente motivata, condannando la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, per euro 2000,00, e ordinando l'adozione di un provvedimento effettivamente motivato.

Con D.P.G.R. n. 784 del 11/5/2007 è stata prestata acquiescenza alla sentenza n. 4038/2006 del 10/5/2002 resa dal T.A.R. Sezione IV della Campania.

Con nota prot. 308257 del 20/4/2016, che si allega in copia, inviata tramite Raccomandata con A.R., al dr. Iovino c/o studio Avv. Abbamonte Orazio e al T.A.R. della Campania, si è provveduto a dare esecuzione al disposto di cui alla suddetta sentenza.

Non risultano, allo stato, sia stato adottato alcun provvedimento di riconoscimento del debito e di liquidazione delle spese di giudizio, oggetto della suddetta diffida.

Il Dirigente

N. Romano

**Sentenza Tar Campania - Sez. Sesta -
Numero 4038/2006
Dip. Iovino Pier Francesco**

Diritti e onorari

2.000,00

2.000,00

CPA

4%

2.000,00

80,00

2.080,00

IVA

22%

2.080,00

457,60

TOTALE FATTURA

2.537,60